



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Provincia di Firenze

Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25.03.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 02.05.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 27.03.2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 02.07.2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28.06.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 23.07.2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 81 DEL 29.10.2019
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 18/06/2020

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali (tributarie e non tributarie) perseguendo le finalità di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti e gli obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle leggi vigenti.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, non si applicano nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non si applica per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.
4. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore fatta esclusione dei rapporti già conclusi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole entrate.

Art. 4 - Aliquota e tariffe

1. Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono deliberati entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario o al momento dell'istituzione di un nuovo servizio.

2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti, dei relativi servizi.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, le tariffe, i prezzi già vigenti.

Art. 5 - Attività di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale entro i termini d'approvazione del bilancio indicherà i criteri e le modalità per i controlli da valere a decorrere dall'anno successivo.
3. In mancanza di nuova deliberazione si intendono prorogati i criteri della precedente.
4. L'attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, in caso di gestione diretta dell'Ente, con l'ausilio di soggetti esterni oppure mediante le forme associate previste dagli art. 30-31-32-33-34 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267.

TITOLO II

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 6 - Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Funzionario al quale risulta affidata la specifica entrata da parte della Giunta Municipale in sede di approvazione del P.E.G.
2. Il funzionario è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento;
 - dei rapporti con i cittadini, che devono essere improntati e criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
3. Qualora adempimenti relativi ad entrate non tributarie siano affidati a terzi, il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
4. Sono invece di competenza del Servizio Tributi tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al relativo contenzioso. Prima di dar corso ad un'azione di riscossione coattiva o a contenzioso giudiziale il Servizio ne dà comunicazione alla Giunta Comunale che, nel termine di 20 giorni, può anche disporre diversamente.
5. Il responsabile, per gli adempimenti del comma precedente, si avvale del personale addetto al servizio, al quale può anche delegare singoli adempimenti.

Art. 7 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare:
 - il debitore (persona fisica o giuridica);
 - l'ammontare del credito
 - il termine di scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia relativa alle entrate patrimoniali trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

TITOLO III

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 - Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento;
 - dei rapporti con i contribuenti, che devono essere improntati e criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità;
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario. Egli tuttavia, prima di dar corso al contenzioso giudiziale deve darne comunicazione alla Giunta Municipale che nel termine di 20 giorni può disporre diversamente.

Art. 9 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso o mediante posta elettronica certificata.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione. In tal caso il Funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
4. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, o per altri gravi ed eccezionali motivi, la rateazione degli importi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, fino ad un massimo di 60 rate mensili, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 9/bis – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva può essere effettuata con:
 - la procedura di ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 con affidamento della riscossione coattiva agli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016;
 - la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, con gestione della riscossione coattiva in proprio o affidamento in concessione ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/1997.
2. E' attribuita al Responsabile del Settore, o al soggetto affidatario di cui suddetto art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate effettuata ai sensi e per gli effetti del R.D. 639/1910. In caso di riscossione coattiva effettuata ai sensi del D.P.R. 602/1973, le attività necessarie sono di competenza del Responsabile di Settore , se non diversamente indicato.
3. E' stabilito in Euro 30,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Art. 10 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, può ricorrere, anche di sua iniziativa, all'esercizio dell'autotutela procedendo con atti adeguatamente motivati :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia il potere di annullamento o di revoca spetta al diretto superiore del funzionario responsabile.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile,

dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia e comunicandolo al Sindaco.

5. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. L'elenco degli atti annullati ai sensi dei precedenti comma e comunicato mensilmente alla Giunta Comunale.

TITOLO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 11 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto gli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 12 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile del tributo, in premessa di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento di iniziativa dell'ufficio invia ai soggetti obbligati invito a comparire.
2. Nell'invito sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione. Il contribuente può richiedere il differimento a non oltre 30 gg. successivi della data fissata nell'invito.
2. Trascorsi inutilmente i termini di comparizione di cui al comma precedente il responsabile d'imposta dispone, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma e anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
5. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. L'atto di accertamento di cui al 2° comma perde efficacia al momento del perfezionamento della definizione per adesione nei modi di cui all'art. 17.

Art. 13 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 20, 2° comma può, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria Provinciale, presentare istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. L'avviso di accertamento perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'adesione nei modi di cui all'art. 17.

Art. 14 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo dei coobbligati, limitatamente ai suoi obblighi e restando comunque esclusa ogni ingerenza del Comune nei rapporti tra i coobbligati solidali.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi a cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 15 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto e comunque non è inferiore ad un quarto del minimo edittale.

Art. 16 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo ed anche in deroga alla previsione di cui all'art. 18, 4° comma, e con le modalità di cui al successivo art. 24.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo la disciplina di cui al successivo art. 18.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza della prima rata.
4. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a 50 euro, fatta eccezione per coloro che versano in particolari situazioni di disagio economico ai quali, su istanza degli stessi accompagnata da idonea relazione del servizio sociale, può essere concessa una rateizzazione d'importo inferiore.

Art. 17 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 16, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5.

Art. 18 – Rateazione e sospensione

1. Il responsabile d'imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. La rateazione –o il diniego di essa- è disposta con provvedimento motivato nel termine di giorni 20 dall'istanza ed è tempestivamente comunicata al contribuente.
4. In caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a. decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b. perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - d. il carico non può più essere rateizzato.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

TITOLO V

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 19 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473, del 18/12/97 e successive modificazioni.

Art. 20 – Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e servizio tributi sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad atti dell'amministrazione o quando il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti imputabili all'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione è dovuta ad obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 21 - Ritardati od omessi pagamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Nel caso di omesso versamento è escluso il cumulo delle violazioni e non è ammessa la definizione agevolata.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non giungono alla definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.
5. In mancanza delle deduzioni di cui al comma precedente l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
6. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
7. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende

addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

8. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 23 - Irrogazione immediata delle sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 11, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. Le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento ed il pagamento è eseguito entro 60 gg. dalla data della notifica del provvedimento.

Art. 24 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad $\frac{1}{8}$ del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento;
 - b) ad $\frac{1}{5}$ del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad $\frac{1}{8}$ del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente al momento, con maturazione giorno per giorno.

TITOLO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 25 - Modalità dei versamenti - Differimenti

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

- d) il versamento tramite il sistema bancario.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

Art. 26 - Validità dei versamenti dell'imposta

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 27 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso, per le entrate patrimoniali, delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per le entrate tributarie si osservano le disposizioni vigenti.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi in cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 27/bis - Compensazione

1. ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 è ammesso l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. per la compensazione nell'ambito dello stesso tributo, (compensazione verticale) il contribuente, nei termini del versamento, può detrarre dalla quota dovuta eventuali

eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o a quelli precedenti , senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. per la compensazione tra tributi diversi (compensazione orizzontale), il contribuente, sempre nei termini di versamento, può detrarre dalla quota dovuta eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e solo se il credito d'imposta non si è prescritto per ogni singolo tributo.
4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi 2 e 3, deve presentare istanza contenente l'esatta indicazione del credito e l'importo da compensare.
5. Il Funzionario Responsabile, accertato il credito, emana apposito provvedimento di autorizzazione alla compensazione, da comunicare al contribuente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
7. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi già avviati a riscossione coattiva.

Art. 28 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi complessivamente euro 16,00, con il minimo di euro 10,33 per ogni singola partita.
2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente inferiori ad euro 10,33.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di

accertamento e alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

TITOLO VII

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTARIO

Art. 29– Istituzione del fondo

1. E' istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento del servizio tributi del Comune;
2. Il fondo è alimentato annualmente destinandovi una somma pari allo 0,14% delle riscossioni effettuate nell'anno precedente per I.C.I. al netto di quanto erogato per restituzione di somme indebite.

3. Non concorrono in alcun modo alla dotazione del fondo le entrate non tributarie.
4. Le quote del fondo destinate alla erogazione di compensi incentivanti al personale come dal successivo art. 30, 1° comma, sono contabilizzate fra le somme affluenti al Fondo per il miglioramento della produttività ai sensi dell'art. 15, comma 1°, lettera k) del CCNL 1/4/1999.

Art. 30 - Utilizzazione del fondo

1. La Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio e dopo aver sentito le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti dell'Ente, stabilisce ogni anno la quota percentuale del fondo destinata al miglioramento dell'arredamento e delle attrezzature, anche informatiche, del servizio entrate.
2. La somma residua è interamente destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale anche non esclusivamente addetto al servizio entrate, ma comunque occupato per un periodo significativo in attività direttamente inerenti alla gestione del tributo.
3. La liquidazione dei compensi di cui al precedente comma è disposta con provvedimento congiunto dei funzionari responsabili dei servizi interessati entro 15 giorni dall'approvazione del P.E.G. da parte della Giunta in applicazione dei criteri di ripartizione fissati dall'amministrazione in specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Ente.
4. In via transitoria e finché non sia stato perfezionato l'accordo di cui al precedente comma, la ripartizione dei compensi avviene seguendo criteri già fissati per l'anno 2006 e precedenti.

Art. – 30/bis – Fondo Recupero evasione - “Destinazione di una quota del gettito derivante da accertamento IMU/TARI al potenziamento dell'Ufficio Entrate/tributi”

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui rifiuti (TARI) con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - al trattamento economico accessorio del personale dipendente impiegato nella gestione delle entrate comunali nelle attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui rifiuti (TARI) per il raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, con riferimento a ciascun esercizio fiscale;
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, con specifico

Regolamento degli incentivi per il recupero evasione del Settore Entrate, emanato ai sensi e per gli effetti del disposto legislativo di cui al comma 1091 dell'art. 1 della Legge 145/2018.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 31- Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, oltre che presso la segreteria e l'ufficio tributi, anche presso l'U.R.P.

Art. 33 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999 unitamente alla deliberazione di approvazione. Viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta Ufficiale.

Art. 34 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 35 - Rinvio dinamico

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.